4. **Descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente**

5. **Rassegna delle relazioni tra l'opera proposta e i piani e norme esistenti in materia ambientale e di utilizzazione del suolo riguardanti la zona potenzialmente interessata**

6. **Esposizione dei motivi della scelta dell'ubicazione e struttura dell'opera proposta rispetto alle altre eventuali soluzioni alternative accettabili** con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche ed economiche dell'opera principale e di quelle accessorie e alle caratteristiche dell'ambiente che potrebbe subire pregiudizio.

7. **Un riassunto non tecnico dei punti precedenti.**

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a favore dei lavoratori privi di occupazione

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 18 giugno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1517/79 [2],

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale;

considerando che l'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha messo in evidenza alcune lacune della normativa comunitaria; che conseguentemente è opportuno perfezionare i diritti dei lavoratori migranti;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla concessione delle prestazioni di disoccupazione sono state odottate in un periodo di piena occupazione; che pertanto esse non rispondono alla situazione odierna del mercato occupazionale nella Comunità;

considerando in particolare che è opportuno tener conto delle misure prese negli Stati membri onde incoraggiare i lavoratori anziani a liberare i posti di lavoro a profitto di lavoratori più giovani, o a non più ricorrere agli uffici di collocamento per altro lavoro, garantendo loro un determinato livello di redditi sino all'età della pensione;

considerando che l'erogazione di tali prestazioni, conformemente al loro oggetto e contrariamente alle prestazioni di disoccupazione ordinaria, non è subordinata alla condizione che i beneficiari restino a disposizione degli uffici del lavoro; che pertanto occorre esentarli dall'obbligo di soddisfare alla condizione di residenza cui è subordinata all'occorrenza

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 185 del 21. 7. 1979, pag. 1.

l'erogazione di tali prestazioni; che occorre, a tale scopo garantire l'esportazione di dette prestazioni ai lavoratori che già ne beneficiano nel territorio dello Stato competente e che in seguito trasferiscono la loro residenza nel territorio di un altro Stato membro; che occorre anche prevedere il versamento di tali prestazioni ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa ed agli altri lavoratori in disoccupazione completa che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente,

considerando che occorre tener altresì conto che le possibilità di trovare un'occupazione entro un lasso di tempo ragionevole sono ora considérevolmente ridotte; che è pertanto opportuno offrire ai lavoratori disoccupati in uno Stato membro la possibilità di trasferire la propria residenza in un altro Stato membro ove hanno legami più stretti, senza tuttavia perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

considerando che gli interessati sarebbero allora a disposizione del mercato occupazionale dello Stato membro in cui hanno trasferito la residenza e sotto il controllo degli uffici di collocamento di tale Stato membro; che occorre pertanto prevedere il versamento delle indennità di disoccupazione previste dalla legislazione di detto Stato membro come se tali lavoratori vi fossero stati soggetti durante l'ultima occupazione; che è d'uopo che lo Stato membro in cui i suddetti lavoratori sono stati assicurati sostenga per un periodo di tempo limitato l'onere delle prestazioni così erogate;

considerando che è necessario garantire l'erogazione delle prestazioni di assicurazione malattia ed il versamento degli assegni familiari ai beneficiari di una pensione anticipata ed ai disoccupati che abbiano trasferito la loro residenza nelle condizioni sopraccitate;

considerando inoltre che l'esperienza acquisita in sede di applicazione delle disposizioni vigenti ha messo in luce la necessità di apportare alcuni miglioramenti e modifiche soprattutto di carattere tecnico; che è opportuno a tale scopo modificare anche l'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che, per quanto riguarda tale allegato, occorre tener conto dell'introduzione nella legislazione danese di una nuova disposizione concernente la pensione generale anticipata, la cui attribuzione è subordinata alla condizione di restare a disposizione del mercato del lavoro nazionale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 1408/71 è modificato come segue:

1. Articolo 1:

a) il testo dell'ultimo comma della lettera j) è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del comma precedente non possono avere come conseguenza di sottrarre dal campo d'applicazione del presente regolamento:

— i regimi ai quali è stato applicato il regolamento n. 3;

— le disposizioni contrattuali relative alle «pensioni anticipate».

b) dopo la lettera v), è aggiunta la lettera seguente:

«w) Il termine "pensione anticipata" designa qualsiasi prestazione in denaro che non sia una prestazione di vecchiaia anticipata, erogata a partire da una determinata età al lavoratore in disoccupazione completa, sino all'età in cui può essere ammesso al beneficio della pensione di vecchiaia o della pensione di vecchiaia anticipata non ridotta, il cui godimento non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente».

2. Articolo 25

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Disoccupati beneficiari di pensione anticipata e loro familiari».

b) Paragrafo 1: sopprimere le parole «seconda frase» che si trovano tra «articolo 71, paragrafo 1, lettera b) ii» e «e che soddisfa alle condizioni . . .».

c) Dopo il paragrafo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. a) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano per analogia al lavoratore di cui all'articolo 71 bis, paragrafo 1. Tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni in natura è soggetta alle norme della legislazione dello Stato competente.

b) Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per analogia al lavoratore di cui all'articolo 69 bis, paragrafo 1, ed al lavoratore di cui all'articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera a).

c) Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano per analogia ai familiari del lavoratore di cui all'articolo 69 bis o all'articolo 71 bis».

3. All'articolo 44 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presente capitolo non concerne:

a) né le pensioni anticipate,

b) né le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli e le pensioni per orfani accordate conformemente alle disposizioni del capitolo 8».

4. Il titolo del capitolo 6 del titolo III è sostituito dal seguente:

«DISOCCUPAZIONE E PENSIONE ANTICIPATA».

5. All'articolo 67, paragrafo 3, primo rigo, leggi: «Salvo i casi previsti all'articolo 69 bis e all'articolo 71, paragrafo 1 . . .».

6. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede un calcolo delle prestazioni basato sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto unicamente della retribuzione riscossa dall'interessato nell'ultima attività lavorativa svolta immediatamente prima della realizzazione del rischio ai sensi della legislazione che essa applica. L'istituzione che eroga prestazioni conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, lettere a) ii) e b) ii), tiene conto della retribuzione percepita dall'interessato, nelle stesse condizioni, ai sensi della legislazione dello Stato competente. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima attività lavorativa per almeno quattro settimane soggetto a tale legislazione, le prestazioni sono calcolate in base alla retribuzione usuale corrispondente ad un'attività lavorativa equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro nel luogo ove il disoccupato risiede o dimora».

7. Articolo 69:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme applicabili ai disoccupati che si recano temporaneamente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazione»

b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il disoccupato continua ad aver diritto alle prestazioni erogate conformemente alla legislazione dello Stato competente, purché ritorni nel territorio di detto Stato membro entro i termini seguenti:

a) prima che scada il periodo durante il quale ha diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); in casi eccezionali, questo termine può essere prorogato dai servizi o dalle istituzioni competenti; oppure

b) fatte salve le disposizioni di cui all'allegato V, dopo che tale periodo è scaduto, ma prima che scada il periodo durante il quale, in forza della legislazione di detto Stato membro, il disoccupato può lasciare il territorio nazionale senza che ciò implichi la perdita del diritto a prestazioni».

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo al lavoratore che beneficia di prestazioni della legislazione dello Stato membro ove risiede, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) o b) ii)), detto Stato nonché i relativi uffici del lavoro e la relativa istituzione competente sono considerati rispettivamente alla stregua di Stato competente, servizi competenti o istituzione competente».

8. Dopo l'articolo 69 è inserito l'articole seguente:

«Articolo 69 bis

Norme applicabili ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui hanno esercitato l'ultima occupazione. Condizioni e limiti del diritto alle prestazioni

1. Il lavoratore in disoccupazione completa che durante l'ultima occupazione risiedeva nel territorio dello Stato competente e che trasferisce la propria residenza mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio di un altro Stato membro:

i) nel quale egli stesso oppure il coniuge abbiano risieduto per almeno 15 anni o

ii) nel quale il coniuge eserciti un'attività professionale ovvero risieda da almeno 6 mesi,

iii) nel quale, qualora non sia coniugato, risiedano gli ascendenti diretti da almeno 1 anno,

beneficia delle prestazioni come se fosse stato soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato membro durante la sua ultima occupazione.

2. Fintantoché beneficia delle prestazioni di cui all'articolo 69, l'interessato non può richiedere le prestazioni previste dal paragrafo 1».

9. Articolo 70:

a) dopo il paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente:

«2. Nei casi previsti all'articolo 69 bis, paragrafo 1, le prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore in disoccupazione completa ha trasferito la propria residenza, ai sensi delle disposizioni legislative che essa applica. Qualora l'interessato abbia beneficiato per il medesimo caso di disoccupazione delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato competente, l'istituzione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato ha trasferito la propria residenza tiene conto di tale periodo d'indennizzo come se si trattasse di prestazioni accordate ai sensi della legislazione che essa applica.

L'istituzione dello Stato competente alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto prima del trasferimento di residenza è tenuta al rimborso delle prestazioni erogate conformemente al comma precedente per il periodo durante il quale egli avrebbe avuto diritto alle prestazioni qualora fosse rimasto nel territorio di detto Stato. La durata del rimborso è tuttavia limitata a sei mesi a decorrere dalla data in cui l'interessato ha lasciato il territorio dello Stato competente».

b) Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

c) Al nuovo paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97, entro il limite dell'importo previsto dalla legislazione dello Stato membro competente, fino all'85 % dell'importo effettivo delle prestazioni».

d) Il precedente paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

10. Articolo 71:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il disoccupato che durante la sua ultima occupazione risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) il lavoratore frontaliero disoccupato, ma non in disoccupazione completa nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni a norma di quanto disposto dalla legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; queste prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) i) un lavoratore, che non sia un lavoratore frontaliero, disoccupato ma non in disoccupazione completa e che rimanga a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di collocamento nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni ai sensi delle disposizioni della legislazione di tale Stato come se risiedesse nel territorio di quest'ultimo; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente.

ii) un lavoratore, che non sia un lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici di collocamento nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni a norma di quanto disposto dalla legislazione di questo Stato come se durante la sua ultima attività lavorativa fosse stato soggetto a tale legislazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.

Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso, per lo stesso caso di disoccupazione, al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, l'istituzione del luogo di residenza tiene conto di tale periodo d'indennizzo come se si trattasse di prestazioni concesse ai sensi della legislazione che essa applica».

b) Dopo il paragrafo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per l'applicazione dei precedenti paragrafi, il termine «disoccupazione completa» designa la situazione di un lavoratore il cui contratto di lavoro sia terminato».

11. Sezione 3:

a) Dopo la sezione 3, va inserita la sezione seguente:

«Sezione 4

Pensione anticipata»

b) Nella nuova sezione 4 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 71 bis

Norme relative all'erogazione della pensione anticipata ai disoccupati che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro diverso dal paese di ultima occupazione ed ai disoccupati che durante l'ultima atti-

vità lavorativa risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Il lavoratore in disoccupazione completa che risiede in uno Stato membro e che beneficia di una pensione anticipata ai sensi della legislazione di tale Stato, conserva il beneficio della suddetta prestazione anche qualora trasferisca le propria residenza nel territorio di un altro Stato membro.

2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettere a) ii) e b) ii), il lavoratore che nel corso dell'ultima occupazione risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è, ammesso a beneficiare della pensione anticipata prevista dalla legislazione di quest'ultimo Stato, come se vi risiedesse.

b) L'istituzione del luogo di residenza del lavoratore rimborsa tale prestazione all'istituzione competente entro i limiti dell'importo delle prestazioni di disoccupazione che avrebbe dovuto rimborsare all'interessato conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) o paragrafo 1, lettera b) ii), se questi si fosse messo a disposizione degli uffici del lavoro del luogo di residenza.

c) I rimborsi di cui alla lettera b) sono determinati ed effettuati di comune accordo fra gli Stati membri interessati o le autorità competenti di tali Stati. Detti Stati o le loro autorità competenti possono rinunciare a qualsiasi rimborso fra istituzioni, che rientri nelle loro competenze.

d) Non si dà più corso al rimborso qualora il lavoratore di cui alla lettera a) trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro.

3. L'istituzione del luogo di residenza procede, o fa procedere su richiesta dell'istituzione competente, al controllo atto ad accertare se il beneficiario della pensione anticipata continua a soddisfare le condizioni per la sussistenza del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato competente. Le modalità di tale controllo sono fissate dal regolamento, previsto dall'articolo 97».

12. All'articolo 74 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti sono applicabili per analogia al beneficiario della pensione anticipata».

13. Allegato V:

1. Al punto «A. BELGIO», dopo il paragrafo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Nel caso contemplato dall'articolo 69, paragrafo 2, lettera b), il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni di disoccupazione solo dopo aver esercitato un'attività per almeno tre mesi dalla data del rientro in Belgio».

2. Al punto «B. DANIMARCA», dopo il paragrafo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12. La pensione generale anticipata, prevista dalla legislazione danese in deroga ai limiti d'età, a favore delle persone comprese tra i 55 ed i 60 anni che sono disoccupate o che incontrano difficoltà a reinserirsi nella vita attiva, non può essere erogata a coloro che non dimorano nel territorio danese».

3. Al punto «C. GERMANIA», dopo il paragrafo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«11. Nel caso contemplato dall'articolo 69, paragrafo 2, lettera b), il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni di disoccupazione solo dopo aver esercitato un'attività per almeno tre mesi dalla data del rientro in Germania».

Articolo 2;

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europeo* del regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 onde fissare le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.